

LINEA GUIDA PER IL CONTENIMENTO DELLE NUTRIE

1) Obiettivi

Limitazione della presenza della nutria tramite approvazione da parte dei Comuni, singoli o associati, di appositi piani di contenimento.

La presente linea guida sul controllo numerico della nutria intende prevenire e limitare gli effetti che la presenza di questa specie può arrecare in merito ai:

- rischi ambientali derivanti dall'alterazione degli equilibri ecologici causata dall'introduzione di una specie alloctona e consistenti principalmente in danneggiamenti a specie vegetali acquatiche con compromissione delle biocenosi palustri e disturbo alle zone di nidificazione e di alimentazione di numerose specie ornitiche, anche rare o minacciate e d'interesse comunitario, presenti nelle zone umide della Regione;
- rischi idraulici innescati dallo scavo di nicchie, cunicoli e gallerie nei corpi arginali o in corrispondenza di manufatti di regolazione dei corsi d'acqua naturali, invasi e cavi di bonifica, a volte pensili sul piano campagna;
- danni alle colture agricole in aziende collocate in vicinanza ai corsi d'acqua naturali, invasi, cavi di bonifica colonizzati dal roditore;
- rischi sanitari, in quanto potenziale vettore di agenti patogeni pericolosi per l'uomo con particolare riferimento a Leptospira e Salmonella.

2) Piani di controllo

Il controllo della nutria si basa principalmente sul contenimento numerico della popolazione attuato tramite appositi piani di controllo che devono essere predisposti dal Comune anche in collaborazione con l'Ente deputato alla gestione faunistica, con gli Enti gestori delle acque nonché con tutti i soggetti interessati a vario titolo al controllo della specie.

Il Comune, con apposito atto definisce le attività di competenza dei diversi Enti coinvolti ed in particolare:

- monitoraggio della popolazione animale;
- autorizzazioni dei coadiutori;
- accoglimento e gestione delle domande d'intervento;
- modalità per l'utilizzo e identificazione delle gabbie-trappola;
- tempi, luoghi degli interventi e mezzi utilizzati;
- coordinamento e controllo delle singole attività;
- raccolta ed elaborazione dei dati inerenti l'attività di controllo, la consistenza della popolazione, il numero di animali abbattuti e l'eventuale monitoraggio dello stato sanitario degli animali abbattuti in accordo con la AUSL territorialmente competente.

Ferma restando la necessità di intervenire in maniera incisiva su tutto il territorio regionale è opportuno dare priorità agli

interventi nelle zone caratterizzate da un maggiore rischio idraulico. A tal fine nei piani di controllo il Comune definisce le aree a rischio con l'individuazione dei tratti di corsi d'acqua che, in base ad una serie di caratteristiche intrinseche e della loro ubicazione, presentano maggiori pericoli. Su questi tratti andranno calendarizzati e realizzati dagli enti gestori periodici interventi di sfalcio a raso della vegetazione arbustiva ed erbacea delle arginature finalizzati all'individuazione degli accessi alle tane.

E' necessaria un'adeguata informazione nei confronti della popolazione e degli agricoltori volta a spiegare i contenuti dei piani di controllo, i compiti e gli impegni degli Enti coinvolti, i risultati attesi e quelli ottenuti.

3) Modalità di intervento

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

3.1 Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura dell'Ente/Istituto utilizzatore.

Le caratteristiche strutturali delle gabbie devono rispettare le indicazioni fornite a suo tempo da ISPRA.

La cattura mediante gabbie-trappola può essere effettuata dai coadiutori già abilitati dalle Province, dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione con l'impiego delle gabbie-trappola.

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato possono incaricare imprese di disinfestazione o pest control che devono operare nel rispetto di quanto previsto dalla presente linea guida e dai piani di controllo definiti dai Comuni.

Le gabbie devono essere controllate almeno una volta al giorno.

La soppressione con metodo eutanatico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:

1. arma da fuoco, dai soggetti di cui al p.3.2;
2. armi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanatico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362. L'uso di questo strumento va riservato a persone che abbiano maturato una specifica esperienza.
3. predisposizione di contenitori ermetici ove la nutria viene

esposta al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

3.2) abbattimento diretto con arma da fuoco

Può essere effettuato:

- dalle forze di polizia;
- da cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di settembre - 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario;
- da coadiutori abilitati dalla Provincia ai sensi dell'art.16 della l.R. 8/94 per l'intero anno su tutto il territorio comunale. Nelle aree urbane il controllo tramite arma da fuoco è possibile solo dopo aver approntato, da parte dei Comuni, tutte le misure di cautela previste per la massima tutela dell'incolumità pubblica. Nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree di protezione e di produzione faunistica ai sensi della legge n. 157/92 e della legge n.394/91, l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito previo accordo con l'Ente di gestione;
- dagli agricoltori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione.